

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

A) Criteri per l'erogazione di benefici economici in area socio-assistenziale

ART. 1 FINALITA'

Nell'ambito del più complessivo intervento di sostegno e sviluppo alla famiglia e ai soggetti che la compongono, l'Amministrazione Comunale intende proporre una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate situazioni di vita per le persone in stato di bisogno. In particolare tali interventi si prefiggono di:

- evitare i rischi di istituzionalizzazione impropria;
- garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche e privi di sostegno familiare, un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita.

Tali interventi sono:

- contributi economici continuativi;
- contributi economici una tantum;
- buoni pasto;
- buoni spesa.

ART. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli aiuti economici sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di MONGHIDORO ed ai non residenti solo limitatamente al quadro normativo del domicilio di soccorso (Leggi 17/7/1980 n.6972; n.251/1954 , art. 5 della L.R. 2/85 e art.6, comma 4 legge 8.11.2000 n 328).

I richiedenti devono essere in possesso del seguenti requisiti:

- 1) avere riconosciuto da parte del Servizio Sociale una condizione di disagio socio-relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale;
- 2) avere avuto nell'ultimo trimestre il reddito mensile disponibile, di cui al successivo art.4, inferiore al reddito minimo di integrazione sociale, di seguito denominato "minimo vitale";
- 3) non essere titolare di alcuna risorsa economico-finanziaria (conti correnti, libretti di deposito ecc.) né di alcuna proprietà immobiliare esclusa la proprietà dell'alloggio occupato o comunque di un unico alloggio, sempreché adeguato in rapporto alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
- 4) non rientrare nelle categorie oggetto di delega all'Azienda USL.

L'Amministrazione Comunale potrà estendere la concessione di contributi ai richiedenti che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 del secondo comma del presente articolo, necessitano di aiuti economici nell'ambito del progetto di intervento globale, elaborato dal Servizio Sociale competente per il caso.

ART. 3 PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il richiedente inoltra all'Amministrazione Comunale la domanda di benefici economici redatta sull'apposito modulo e corredata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.P.C.M. attuativo del D.Lgs 31.03.1998 n 109, e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con deliberazione consiliare n 72 del 20.12.1999.

Stante la peculiarità delle prestazioni il richiedente dovrà presentare l'autocertificazione attestante l'eventuale riconoscimento dell'invalidità civile e lo stato di disoccupazione.

In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale potrà acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economico del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica dei parenti ed affini di cui all'art.433 del C.C., con particolare riferimento ai parenti ed affini di 1° grado. Il Servizio potrà inoltre effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Il Servizio Sociale avvia il procedimento secondo l'iter procedurale del Comune.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia il termine del procedimento di erogazione di benefici economici è fissato in 60 giorni.

ART. 4 ISTRUTTORIA

Il reddito mensile del richiedente e dell'eventuale nucleo anagrafico viene accertato a cura del Servizio Sociale comunale nel seguente modo:

- Indicatore ISEE (diviso per 12 mensilità)
- pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali, ecc.

L'entità complessiva del/i beneficio/i economico/i continuativi (contributi, buoni spesa e buoni pasto) da erogare viene graduata in considerazione della gravità del disagio socio-relazionale e del reddito ISEE sommato agli altri redditi esenti da IRPEF, definiti come sopra, e non può in ogni caso superare un tetto massimo mensile pari al "minimo vitale".

Il "minimo vitale" mensile per una persona "sola", al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo viene aggiornato a partire dal 10 gennaio di ogni anno sulla base della variazione, ufficialmente accertata dall'ISTAT nel precedente mese di novembre, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per ogni ulteriore componente il nucleo anagrafico si applicano i parametri di cui al 1° comma dell'art.7 del Regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (delibera Consiliare n 72 del 20.12.1999) e cioè:

1° componente	parametro 1	€ 373,80
2° componente	parametro 1,57	€ 586,90
3° componente	parametro 2,04	€ 762,50
4° componente	parametro 2,46	€ 919,50
5° componente	parametro 2,85	€ 1065,30

I contributi economici “una tantum” non possono in ogni caso essere di importo superiore a L.1.000.000 ciascuno. Nell’anno solare non può essere erogato più di un contributo “una tantum”, a semestre.

Eccezionalmente, nell’ambito del progetto socio-assistenziale, i titolari di contributi economici continuativi possono usufruire di contributi economici “una tantum”, nei limiti specificati al punto precedente.

ART. 5 VERIFICHE PERIODICHE E SOSPENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

I benefici economici di cui all’art. 1 vengono erogati per il periodo previsto dal progetto socio-assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale e comunque per un periodo non superiore all’anno.

Nel caso persista la condizione di bisogno il Servizio Sociale può precedere alla proroga del progetto.

Alla scadenza del progetto e’ facoltà dell’utente inoltrare una nuova richiesta.

Durante il periodo di erogazione del beneficio, il Servizio Sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno, ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza.

In caso di eventuali modifiche della situazione economica valgono le norme dettate dall’art.9 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n 72 del 20.12.1999.

Per quanto riguarda i contributi indebitamente percepiti, dovuti alla falsa dichiarazione, valgono le norme di cui all’art.9 delle linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all’Amministrazione Comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n 28 del 16.03.2000.

ART. 6 RAPPORTI CON L’AZIENDA USL

Ai sensi dell’art 2 comma 2 punto 4, limitatamente alle categorie non oggetto della delega all’Azienda USL (SERT e Servizio di igiene mentale) ed a quelle delegate ove la delega non comprenda l’erogazione di benefici economici, copia del presente regolamento è trasmessa all’Azienda USL Bologna Sud distretto di San Lazzaro di Savena per la sua applicazione.

L’Azienda precederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento a coloro che le presenteranno domanda di benefici economici. Accertata la condizione di bisogno dell’utente da parte del competente servizio dell’Azienda, questa invierà una relazione tecnica sulla situazione socio-economica, da redigersi su apposito modulo che verrà predisposto dal competente ufficio comunale, attestante i requisiti posseduti dal cittadino.

L’esito del procedimento sarà comunicato all’Azienda USL nei termini previsti dal presente regolamento. L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili provvederà successivamente ad erogare il contributo concesso direttamente all’utente o suo delegato.

In caso di informazioni discordanti l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a verifiche e controlli atti ad accertare il persistere della condizione di bisogno.

ART.7 RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile del Settore è ammesso ricorso in via amministrativa.

I ricorsi, redatti su apposito modulo, vanno indirizzati all'Amministrazione Comunale entro 30 gg dalla data di ricevimento della decisione.

Il Responsabile del Settore decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg. per iscritto a mezzo raccomandata AR.

ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanto riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Nel frattempo verranno attivate le procedure di verifica di cui all'art.5 comma 5.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.

B) Criteri per integrazione rette di ricovero in case di riposo, case protette, R.S.A.

ART. 1 FINALITA'

Nell'ambito degli interventi di sostegno ai soggetti non autosufficienti ed alle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale può contribuire al pagamento delle rette di ricovero in case protette, R.S.A. ed eccezionalmente anche in case di riposo private.

Il ricovero in struttura si colloca comunque come ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili per quei soggetti in condizione di non autosufficienza, la cui permanenza nel proprio nucleo familiare e ambiente di vita non garantisce una adeguata tutela socio-assistenziale e/o sanitaria.

ART. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Gli interventi per l'integrazione delle rette in struttura sono rivolti ai soggetti:

- che siano residenti nel Comune di MONGHIDORO ed ai non residenti, limitatamente a quanto previsto dall' art. 6 comma 4 della Legge 8.11.2000 n 328 " Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

- che siano in condizione di non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G. territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani, previsti dalla LR 5/94 (assegno di cura, Assistenza Domiciliare integrata, Centro Diurno).

Ove non espressamente previsto dalla L.R. 5/94, o in via d'urgenza, la valutazione dell'U.V.G. potrà essere sostituita da quella del Servizio Sociale Comunale;

- che siano nullatenenti. Non è ammissibile al contributo il proprietario di beni immobili e/o risorse economico-finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla donazione all'Amministrazione Comunale, tramite le procedure giuridiche da questa indicate.

- che siano privi di reddito o titolari di redditi di importo insufficiente a coprire l'intera retta;

- che abbiano i parenti tenuti per legge agli alimenti, ai sensi del successive art. 5, non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi del richiedente, secondo i parametri di cui al successivo art. 6. Per i parenti tenuti per legge è ammessa esclusivamente la proprietà dell'alloggio abitato e comunque di un unico alloggio, semprechè adeguato in rapporto alle proprie esigenze.

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto richiedente inoltra all'Amministrazione Comunale la domanda di erogazione del beneficio economico redatta sull'apposito modulo.

Per i soggetti già ricoverati in struttura privata e salva diversa valutazione da parte dell'UV.G.. e del Servizio Sociale Comunale, il beneficio economico potrà essere erogato a condizione che l'utente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura pubblica convenzionata con l'Azienda U.S.L. e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

Per i soggetti non ancora ricoverati, il Servizio Sociale, sentita ove competente l'U.V.G. territoriale, si riserva la facoltà di individuare la struttura presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni dell'anziano, dei posti disponibili in strutture convenzionate e delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, riservandosi la facoltà di disporre successivi trasferimenti.

Il beneficio economico non potrà essere concesso qualora l'interessato e i parenti tenuti al mantenimento optino per il ricovero in una struttura diversa da quella prescelta dal Comune.

Il Servizio Sociale verifica periodicamente il permanere dei requisiti che hanno motivato l'intervento dell'Ente in struttura ed ha facoltà di disporre trasferimenti in altra struttura o l'attivazione di interventi alternativi al ricovero.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEL RICHIEDENTE

La domanda di beneficio economico dovrà essere corredata dalle idonee certificazioni sanitarie, dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al DPCM attuativo del D.lgs 31.03.1998 n 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla dichiarazione concernente l'eventuale possesso di pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento ecc.

Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire, d'ufficio, ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Qualora i redditi dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai commi precedenti, il Servizio Sociale applicherà il disposto dell'art. 9 delle linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'Amministrazione Comunale approvate con delibera della Giunta Comunale n 28 del 16.03.2000.

Il soggetto richiedente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi e beni immobili e/o risorse finanziarie, fatta salva la quota garantita a titolo di regalia a norma dell'art.8 - 2° comma - L.R. 2/85.

Il soggetto che gestisce la regalia, qualora diverso dal beneficiario, è tenuto a rendicontare al Servizio Sociale l'utilizzo della stessa.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI NUCLEI OBBLIGATI

L'individuazione dei parenti interessati all'istruttoria viene effettuata con riferimento a quanto disposto dagli artt.433 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine il beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di parenti tenuti al mantenimento di cui all'art.433 del Codice Civile con relativo recapito, autorizzando l'Amministrazione Comunale ad acquisire la documentazione di cui all'art. 4 comma 1.

In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale in prima istanza dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al DPCM attuativo del D.Lgs 31.03.1998 n 109 e successive modificazioni ed integrazioni dei parenti ed affini di 1° grado ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C.

In sede di istruttoria il Servizio Sociale potrà acquisire la medesima documentazione dei parenti di 2° grado previsti dagli articoli di cui al comma precedente

Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti.

Qualora i redditi dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai commi precedenti, il Servizio Sociale applicherà il disposto dell'art. 9 delle linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'Amministrazione Comunale approvate con delibera della Giunta Comunale n 28 del 16.03.2000.

ART. 6 CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'importo del beneficio economico a carico dell'Ente risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico del beneficiario e dei parenti ed affini di cui al precedente art. 5.

La capacità contributiva di ciascun obbligato deriva dall'indicatore della situazione economica equivalente con l'esclusione dei redditi non assoggettati all'Irpef (pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento ecc.).

Nel caso di nuclei costituiti sia da soggetti obbligati che da altri non obbligati nella dichiarazione sostitutiva si dovrà tenere conto solo di quelli obbligati e di quelli fiscalmente a carico.

Calcolato il reddito mensile di ciascun obbligato (Indicatore ISEE : 12 mensilità), la capacità contributiva è costituita dall'intero importo eccedente le soglie di reddito mensile, differenziate in relazione al grado di parentela o affinità:

Relazione di parentela o affinità		Soglie di reddito pro-capite mensile (disponibile)
▪ coniuge	minimo vitale + 35%	€ 504,60
▪ parenti e affini 1° grado	id + 60%	€ 598,10
▪ parenti 2° grado	id + 85%	€ 691,50

Nel caso di convivenza anagrafica di più obbligati l'indicatore ISEE verrà rapportato alla somma dei redditi pro-capite di cui sopra.

Il "minimo vitale" mensile per una persona "sola", al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo viene aggiornato a partire dal 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione, ufficialmente accertata dall'ISTAT nel precedente mese di novembre, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ove sussista uno stato di particolare necessità da parte di uno o più obbligati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare una maggiorazione dell'intervento economico fino ad un massimo del 20% della retta, al netto della capacità contributiva dell'anziano.

Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale può essere ridefinito:

- a) su richiesta dei parenti obbligati qualora sia suffragato da ulteriori elementi adeguatamente documentati;
- b) su iniziativa dell'Ufficio quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.

ART. 7 RAPPORTI GIURIDICI CON LE CASE DI RIPOSO

Il contributo economico erogato all'assistito dall'Amministrazione Comunale è liquidato direttamente alla struttura di ricovero la quale presenterà regolari fatture al Comune.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 4 del presente regolamento, la struttura che gestisce direttamente la regalia del beneficiario del contributo è tenuta a presentare al Servizio Sociale rendiconto dell'utilizzo della stessa allegandolo alla relativa fattura.

ART. 8 RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ect.;

2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

3) di rivalersi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote di regalia di cui all'ultimo comma dell'art.4, eventualmente non utilizzate.

ART. 9 RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile del Settore è ammesso ricorso in via amministrativa.

I ricorsi, redatti su apposito modulo vanno indirizzati all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla data di ricevimento della decisione.

Il Responsabile del Settore decide sui ricorsi in via definitiva entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Tale decisione viene comunicata agli interessati entro 10 gg. per iscritto a mezzo raccomandata AR.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanta riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore e nel frattempo verranno attivate le procedure di verifica.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.